

**COMUNE DI MONTICELLI
D'ONGINA (PC)**

**REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE
DEI MATRIMONI E DELLE UNIONI CIVILI**

Indice Generale

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Funzioni

Art. 3 Matrimonio o unione civile su delega

Art. 4 Luogo della celebrazione e quantificazione dei costi

Art. 5 Celebrazione del matrimonio e/o unione civile

Art. 6 Modalità di presentazione della domanda

Art. 7 Allestimento della Sala Comunale

Art. 8 Allestimento degli Uffici distaccati di Stato Civile

Art. 9 Matrimonio o unione civile con l'ausilio di un interprete

Art.10 Norme di rinvio

Art.11 Disposizione finale ed entrata in vigore

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 12.9.2019 E
AGGIORNATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 30/5/2023

Articolo 1 – Oggetto

La celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili è attività istituzionale. Il presente Regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili, come regolato dalle disposizioni di cui agli articoli da 106 a 116 del Codice Civile, dal D.P.R. 03.11.2000, n. 396, dalla Legge 20/05/2016 n. 76, e della circolare del Ministero dell'Interno n. 10 del 28/2/2014 ad oggetto “*Celebrazione del matrimonio civile presso siti diversi dalla casa comunale*”.

Articolo 2 – Funzioni

Il matrimonio e l'unione civile possono essere celebrati, nel rispetto della normativa vigente di cui al D.P.R. 396/2000 e D.L. n.5/2017 dal Sindaco e sulla base di sua apposita e facoltativa delega:

- a) dagli Assessori e Consiglieri Comunali;
- b) da un Ufficiale di Stato Civile;
- c) da cittadini italiani in possesso dei requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere Comunale, secondo la vigente normativa.

Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni, può individuare un cittadino italiano, delegandolo specificatamente per la celebrazione dei matrimoni e unioni civili a tempo determinato o fino alla scadenza del suo mandato. La delega decade automaticamente al termine del mandato. Il celebrante nell'adempimento della funzione potrà essere assistito da personale amministrativo.

Qualora i nubendi o le parti costituende le unioni civili intendano far celebrare il loro matrimonio o la loro unione civile a cittadino/a italiano/a, gli stessi dovranno presentare domanda su apposita modulistica fornita dall'Ufficio di Stato Civile, indirizzata al Sindaco, con anticipo di almeno 15 giorni.

Il possesso dei requisiti di cui al punto precedente dovrà essere dichiarato dalla persona celebrante mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R.445/2000.

Una volta ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi, il Sindaco, effettuate le necessarie verifiche, dispone di delegare le funzioni di Stato Civile, per la celebrazione dell'evento specifico, alla persona richiesta, la quale dovrà sottoscrivere per accettazione.

L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio o l'unione civile, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art.70 del D.P.R. 03/11/2000, n.396.

E' fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.

Articolo 3 - Matrimonio o unione civile su delega

Nel caso il matrimonio o l'unione civile avvengano su delega di altro comune, gli sposi o le parti delle costituende unioni civili dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data e l'ora scelta, all'Ufficio del Cerimoniale con anticipo di almeno 30 giorni.

Il matrimonio e l'unione civile potranno essere celebrati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente Regolamento.

Per il matrimonio o per l'unione civile celebrati su delega di altro comune i nubendi o le parti dell'unione civile dovranno produrre con anticipo di almeno 15 giorni dalla data di celebrazione, all'Ufficio di Stato Civile, la seguente documentazione:

- a) Delega del Comune di residenza;
- b) Fotocopia dei propri documenti d'identità;
- c) Fotocopia dei documenti d'identità dei due testimoni;
- d) Indicazione del regime patrimoniale.

Articolo 4 - Luogo della celebrazione e quantificazione dei costi

I matrimoni e le unioni civili possono essere celebrati, su domanda degli interessati oltre che all'interno del Palazzo Comunale, in altri luoghi che, con atti della Giunta Municipale siano stati dichiarati “Casa Comunale” (Uffici distaccati di Stato Civile), aventi un carattere duraturo o comunque non occasionale e connessi in via stabile alla funzione amministrativa della casa comunale, ai sensi dell'articolo 3 comma I, del D.P.R. 03.11.2000 n. 396, dell'art. 106 C.C. e degli artt. 29 e 30 della Costituzione.

Con i soggetti che hanno in disponibilità immobili nel comune di Monticelli d'Ongina a carattere storico, artistico e paesaggistico, consoni alla celebrazione di matrimoni e/o unioni civili, ferma restando la deliberazione della Giunta Comunale prescritta dall'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 396/2000 e le linee di

indirizzo per la individuazione dei luoghi stabilite dalla Giunta medesima, verrà stipulato un atto di comodato per l'utilizzo di spazi che consentano al Comune la celebrazione del matrimonio e/o unione civile, quali Uffici distaccati di Stato Civile..

Articolo 5 - Celebrazione del matrimonio e/o unione civile e tariffe

Le celebrazioni possono avere luogo dalle 9.00 alle 18.00 dal lunedì alla domenica e sono comunque sospese durante le seguenti festività: 1° e 6 gennaio; la domenica di Pasqua ed il giorno successivo (lunedì dell'Angelo); il 25 aprile; il 1° maggio; il 2 giugno; il giorno 10 agosto, festa del Patrono; il 15 agosto; il 1° novembre; l'8, il 25 e 26 dicembre.

Le tariffe per l'utilizzo del Palazzo comunale per la celebrazione di matrimoni ed unioni civili sono le seguenti:

celebrazione	almeno un residente	non residenti
dal lunedì al venerdì	gratuito	€ 100,00
sabato e domenica	gratuito	€ 150,00

Le tariffe per l'utilizzo degli Uffici distaccati di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni ed unioni civili sono di € 150,00 per cittadini residenti o almeno uno dei due residente, e di € 250,00 per i non residenti.

Le tariffe potranno essere aggiornate dalla Giunta comunale.

Articolo 6 – Modalità di presentazione della domanda

La richiesta relativa all'utilizzo della sala comunale, deve essere inoltrata all'Ufficio Stato Civile dell'Ente, a cura, spese e rischio dei nubendi, almeno sessanta giorni prima della data prevista per il matrimonio e/o unione civile, con una delle seguenti modalità:

- consegna diretta, contestualmente alla richiesta di pubblicazione di matrimonio, (da presentare al protocollo comunale);
- posta elettronica certificata.

L'Ufficio Stato Civile verificherà la disponibilità della sala.

Per quanto riguarda gli Uffici distaccati di Stato Civile, i nubendi, prima di inviare la richiesta di cui al primo capoverso del presente articolo, verificheranno presso i comodanti a loro cura, rischio e spese la disponibilità dei locali per il giorno da loro richiesto. L'assenso alla celebrazione non sarà, tuttavia, concesso fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento all'Ufficio Stato Civile, che dovrà avvenire almeno dieci giorni lavorativi precedenti la celebrazione del matrimonio e/o unione civile.

Articolo 7 – Allestimento della sala comunale

I nubendi ed i loro invitati dovranno attenersi scrupolosamente alle seguenti condizioni:

- a) le parti ed i testimoni si presenteranno alla Casa Comunale, nel giorno ed all'ora fissata per la celebrazione, con la massima puntualità;
- b) le parti, i testimoni e gli eventuali invitati lasceranno immediatamente dopo il termine della cerimonia la sala ove è avvenuta la celebrazione;
- c) è severamente vietato gettare riso, coriandoli o altro nella sala della celebrazione, sulle scale, nell'atrio e nelle altre parti di accesso al luogo della celebrazione; in caso di pioggia tale divieto è esteso anche all'area esterna antistante l'ingresso;
- d) la parti comunicheranno in anticipo, all'Ufficio Stato Civile ogni eventuale necessità particolare come, a mero titolo di esempio, sottofondo musicale, videoriprese, lettura di brani ecc. che, comunque, rimangono a carico, cura e responsabilità dei richiedenti;
- e) eventuali addobbi floreali, o di altro tipo, dovranno essere realizzati in modo da non arrecare danno alcuno alle strutture ed al mobilio evitando, assolutamente, l'uso di spillatrici, chiodi, puntine e nastro adesivo. Particolare attenzione dovrà essere prestata per evitare colature d'acqua o di altri liquidi. Eventuali contenitori dovranno essere perfettamente asciutti, puliti e privi di asperità che possano provocare abrasioni o, comunque, danneggiare il piano di appoggio. Tutti gli addobbi dovranno essere rimossi, immediatamente dopo il termine della cerimonia.

f) l'eventuale sottofondo musicale dovrà tenere conto delle preminenti necessità della celebrazione e mantenuto ad un volume tale da non arrecare disturbo; il sottofondo musicale è vietato nelle giornate di apertura al pubblico degli Uffici.

g) è vietato l'accesso con veicoli a fronte della Casa Comunale, salvo specifica autorizzazione dell'Ufficio preposto.

Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente.

Nel caso di violazione del comma 3° lettere c) ed e) del presente articolo, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitata al soggetto richiedente la somma di Euro 150,00 a titolo di contributo per le spese di pulizia.

Articolo 8 – Allestimento degli Uffici distaccati di Stato Civile

Senza limitare la legittima aspirazione degli sposi per la riuscita anche estetica della cerimonia, si richiama al valore civile e legale dell'impegno che si assume davanti all'Ufficiale di Stato Civile, confermato anche dall'ufficialità del luogo. Si lascia quindi alla disponibilità dei nubendi l'addobbo dell'Ufficio distaccato di Stato Civile di cui al precedente art. 4, in accordo con il comodante, purchè venga assicurata la sobrietà della celebrazione.

Articolo 9 – Matrimonio o unione civile con l'ausilio di un interprete

Nel caso i richiedenti, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'ufficiale dello Stato Civile, prima della celebrazione, di comprendere la lingua italiana. Qualora non dimostrassero di intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, e D.L n. 5/2017, al reperimento del quale dovranno provvedere i richiedenti stessi.

L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'ufficiale di Stato Civile almeno 5 (cinque) giorni prima della celebrazione, esibendo un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e per dimostrare la capacità di effettuare la traduzione richiesta.

Articolo 10 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le normative vigenti in materia.

Le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono modifica automatica ed integrazione del presente Regolamento.

Art. 11 – Disposizione finale ed entrata in vigore

Precedenti disposizioni in materia sono abrogate se in contrasto con il presente Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.